NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 3

Le valute estere determinate con i decreti di cui all'art. 1 sono quotate presso tutte le Borse valori della, Repubblica ed a cura dell'Ufficio italiano dei cambi e' giornalmente accertato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il corso ufficiale delle dette valute, che e' quello medio risultante per ciascuna valuta dalle quotazioni di chiusura alle Borse di Roma e di Milano. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte le modalita' per assicurare, in caso di sospensione delle operazioni delle Borse valori, per le ferie estive e per qualsiasi altro motivo, la continuita' delle quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere presso le Borse di Roma e di Milano. Quando successivi decreti del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro abroghino o modifichino i decreti emanati ai sensi dell'art. 1, le valute estere che cessano di essere ammesse alla disciplina stabilita dal presente decreto-legge, sono escluse dalle quotazioni presso tutte le Borse valori della Repubblica.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it